

**Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 24/06/2013****Settore:** BIL - Finanze e Bilancio**Servizio proponente:** BIL - Responsabile Tributi**Istruttore:** Lorenzo Gustinucci**Responsabile dell'istruttoria:** Lorenzo Gustinucci**Dirigente:** Gigliola Del Gaia**Assessore:** Alcherigi Mauro**Oggetto:** Affidamento a So.Ge.Pu. Spa della Gestione del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares) nonché dell'attività di recupero evasione, accertamento e riscossione della Tassa rifiuti solidi urbani (TARSU).**Parere tecnico:** Positivo **espresso da:** dirigente Gigliola Del Gaia**Motivazione parere tecnico:****Parere contabile:** Positivo **espresso da:** dirigente Gigliola Del Gaia**Motivazione parere contabile:****Data rinvio:****Motivazione rinvio:**

In data 24/06/2013 alle ore 17:00 nella Residenza Municipale si è riunito il Consiglio Comunale.
Risultano presenti o assenti:

Nominativo	Carica	presente	assente
Luciano Bacchetta	Sindaco	x	
Stefano Nardoni	Presidente Consiglio	x	
Davide Pazzaglia	Vicepresidente Consiglio	x	
Gaetano Zucchini	Consigliere Capogruppo	x	
Luciano Tavernelli	Consigliere	x	
Vincenzo Tofanelli	Consigliere	x	
Riccardo Celestini	Consigliere	x	
Luciano Domenichini	Consigliere	x	
Gionata Gatticchi	Consigliere	x	
Vittorio Massetti	Consigliere	x	
Mauro Severini	Consigliere	x	
Marco Mearelli	Consigliere Capogruppo	x	
Vittorio Morani	Consigliere	x	
Luigi Bartolini	Consigliere	x	
Fabrizio Duca	Consigliere		x
Stefano Pulcinelli	Consigliere	x	
Alessandro Alunno	Consigliere Capogruppo	x	
Cesare Sassolini	Consigliere Capogruppo	x	
Manuel Maraghelli	Consigliere	x	
Sandro Busatti	Consigliere Capogruppo	x	
Valerio Mancini	Consigliere Capogruppo	x	
Luca Cuccaroni	Consigliere Capogruppo	x	
Bruna Spapperi	Consigliere	x	
Roberto Colombo	Consigliere Capogruppo	x	
Cristian Braganti	Consigliere Capogruppo	x	

Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenza il Presidente del Consiglio Stefano Nardoni.

Assiste il Segretario Generale Bruno Decenti.



Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 24/06/2013

AFFIDAMENTO A SO.GE.PU. SPA DELLA GESTIONE DELLA TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) NONCHÉ DELL'ATTIVITÀ DI RECUPERO EVASIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU).

Il Consiglio Comunale

Udita l'illustrazione da parte del relatore assessore Mauro Alcherigi.

Udito il dibattito di cui al verbale della odierna seduta consiliare.

Visto l'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 224, il quale stabilisce l'entrata in vigore, dal 01/01/2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per il finanziamento del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa pubblica, nonché del costo dei servizi indivisibili dei comuni;

Tenuto conto che ai sensi del comma 46 del sopra citato articolo con l'entrata in vigore della TARES sono soppressi la Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU) di cui al Capo III del D.Lgs 507/93 ed il tributo comunale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunale di assistenza;

Visto l'art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 1, comma 387, della L. 228/2012, in base al quale: *"i comuni in deroga all'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, possono affidare, fino al 31/12/2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31/12/2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA1 o della TIA2"* fermo restando che *"Il tributo e la maggiorazione, in deroga all'[articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997](#), sono versati esclusivamente al Comune"*.

Ritenuto che:

* la traccia delineata dalla normativa suddetta, seppur solo limitatamente all'esercizio 2013, risponda alla logica secondo cui la gestione del tributo si configura come funzione strettamente connessa e sinergica al servizio di gestione del ciclo dei rifiuti;

* tale logica risulta del tutto condivisibile in quanto, essendo la Tares un tributo che trova il suo fondamento nell'erogazione di un servizio, la conoscenza capillare di quest'ultimo e della realtà territoriale in cui viene erogato, dovrebbe permettere una percezione agevole ed immediata delle singole posizioni dei contribuenti/utenti in relazione sia alla regolarità o meno della loro posizione tributaria (per esempio in termini di individuazione delle situazioni di evasione e di corretta categorizzazione tariffaria) che alla verifica delle condizioni che danno diritto ad agevolazioni legate alle caratteristiche del servizio reso (riduzioni distanza cassonetto, agevolazioni raccolta differenziata, ecc.);

* pertanto si possa ritenere che lo svolgimento in capo allo stesso soggetto della gestione del servizio di igiene urbana e del tributo al medesimo correlato, sia foriera di sinergie che possono produrre significativi positivi risultati in termini di corretta gestione della tassa medesima;



Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 24/06/2013

Considerato che, sia al 31.12.2012 che a tutt'oggi, nel Comune di Città di Castello il soggetto gestore del servizio di "Raccolta, trasporto e smaltimento/riuso rifiuti" è SO.GE.PU. Spa società partecipata a capitale interamente pubblico ed in capo alla quale, tra l'altro, sussistono i requisiti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b, punto 3) del D. Lgs. 446/97 che permettono l'affidamento diretto della gestione dei tributi locali;

Richiamate le disposizioni dell'art.52, comma 5, lett. b, del D.Lgs. 446/97 e s.m.i. che dispone in merito all'affidamento a terzi del servizio di accertamento e riscossione di tributi ed entrate locali, e che di seguito si riporta per le parti che rilevano in questa sede:

"5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:

a) omissis;

b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:

1) omissis;

2) omissis;

3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;

4) omissis

c) e d) omissis".

Ritenuto pertanto, che fatte le necessarie valutazioni in ordine alla convenienza economica dell'operazione, la società So.Ge.Pu. spa possa essere chiamata a gestire il tributo TARES, pur con i limiti anzidetti relativi all'attività di riscossione, non solo per l'anno 2013 ma anche negli anni successivi almeno finché il Comune manterrà con la medesima un rapporto rispondente al modello *in house providing*;

Visto il "Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e relativa relazione" presentati ai fini della determinazione della tariffa Tares dal soggetto gestore del Servizio di raccolta, smaltimento rifiuti ed igiene urbana ai sensi dell'art. 14, comma 23, del citato D.L. n. 201/2011, approvato con propria precedente deliberazione in data odierna, con cui sono rappresentati in sintesi i costi di esercizio e di investimento per lo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel Comune di Città di Castello, avendo a riferimento il triennio 2013-2015;

Dato atto che il piano finanziario è stato redatto ricomprendendo fra i costi aziendali direttamente riconducibili all'attività di So.Ge.Pu. anche quelli connessi alle diverse fasi di gestione del tributo nell'ipotesi di affidamento di detta gestione alla società medesima;



Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 24/06/2013

Rilevato che, come risulta anche dalla relazione allegata a firma del dirigente del Settore Bilancio Entrate e Tributi esistono elementi sufficienti tali da ritenere conveniente l'esternalizzazione del servizio, il cui costo è indicato nell'ambito del suddetto piano finanziario;

Ritenuto, per quanto sopra, di affidare, fino al 31/12/2018, la gestione del tributo TARES a SO.GE.PU. s.p.a. – pur con i limiti previsti dalla normativa vigente in materia di riscossione del tributo medesimo – definendo nel contempo i contenuti fondamentali, così come enucleati nel dispositivo, che dovranno essere assunti a riferimento nella definizione dei termini convenzionali;

Ritenuto, altresì opportuno - a necessario corollario di quanto sopra ed in considerazione della strettissima relazione tra i tributi TARES e TARSU e della conseguente inevitabile sinergia derivante dalla gestione contestuale dei medesimi – valutare l'ipotesi di affidamento alla stessa società dell'attività di Recupero evasione, accertamento e riscossione volontaria e coattiva della Tassa rifiuti solidi urbani (TARSU) per le annualità ancora non prescritte, anche nell'intento di dare impulso ulteriore a tale attività;

Dato atto che la legittimità di detto ulteriore affidamento trova il necessario presupposto nell'identico richiamo alle disposizioni dell'art.52, comma 5, lett. b, del D.Lgs. 446/97 e s.m.i. che dispone in merito all'affidamento a terzi del servizio di accertamento e riscossione di tributi ed entrate locali;

Dato atto che So.Ge.Pu. S.p.a. – a seguito diversi incontri e valutazioni con gli organi preposti dell'amministrazione comunale - ha manifestato la propria disponibilità allo svolgimento del suddetto servizio nel rispetto della proposta economico progettuale acquisita agli atti (Prot. 15418 del 17/6/2013);

Rilevato che, come risulta anche dalla relazione allegata a firma del dirigente del Settore Bilancio Entrate e Tributi, esistono elementi sufficienti tali da ritenere conveniente l'esternalizzazione del servizio di Recupero evasione Tarsu così come ipotizzato nell'ambito del progetto delineato da So.Ge.Pu. S.p.A.;

Valutato pertanto che:

- la proposta rimessa da So.Ge.Pu. S.p.A. sia congrua dal punto di vista tecnico-organizzativo in relazione alla complessità delle funzioni affidate, alle caratteristiche e consistenza del programma da porre in essere nonché alle modalità di determinazione del compenso calcolato in percentuale all'effettivo risultato in termini di incasso sull'attività di accertamento,

- tuttavia, anche considerata la remunerazione di servizi simili riscontrata sul mercato, debba poter essere ridotta dal punto di vista finanziario;

- conseguentemente l'aggio possa essere fissato al 25% piuttosto che al 27% proposto da So.Ge.Pu., la quale nel corso delle riunioni concertative ha dichiarato la propria disponibilità al riguardo.



Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 24/06/2013

Ritenuto, quindi di disporre l'affidamento a SO.GE.PU spa dell'attività di Recupero evasione, accertamento e riscossione volontaria e coattiva della TARSU per le annualità ancora da accertare definendo, anche in questo caso, i contenuti fondamentali, così come enucleati nel dispositivo, che dovranno essere assunti a riferimento nella definizione dei termini convenzionali;

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione il parere dell'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b, punto 3 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente commissione consiliare nella seduta del 19/6/2013

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il regolamento di contabilità dell'Ente;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, emessi ai sensi dell'art. 49, Comma 1, del D. Leg.vo 267/2000 espressi dal Dirigente del servizio Finanziario D.ssa Gigliola Del Gaia;

Con il seguente esito di votazione, espressa palesemente per alzata di mano:

Presenti 24 – votanti 18 – favorevoli 17 (Bacchetta, Nardoni, Zucchini, Tavernelli, Tofanelli, Celestini, Domenichini, Gatticchi, Massetti, Severini, Mearelli, Morani, Bartolini, Pulcinelli, Alunno, Cuccaroni, Spapperi) – Contrari 1 (Colombo) – Astenuti 6 – (Sassolini, Maraghelli, Busatti, Pazzaglia, Mancini, Braganti);

Delibera

Per le motivazioni di cui in premessa:

- 1) Di affidare a SO.GE.PU. s.p.a., fino al 31/12/2018, la gestione del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) – pur con i limiti previsti dalla normativa vigente in materia di riscossione del tributo medesimo;
- 2) Di individuare nel contempo i seguenti contenuti fondamentali che dovranno essere assunti a riferimento nella definizione dei termini convenzionali, che saranno definiti e meglio dettagliati con successivo atto di Giunta Comunale:

Oggetto dell'affidamento: saranno affidate a So.ge.pu. S.p.A.. tutte le attività di gestione, da dettagliare nel testo della convenzione che si andrà successivamente ad approvare, necessarie per l'applicazione della Ta.RES, sia nella componente relativa alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, sia nella componente deputata alla copertura dei servizi indivisibili dei comuni, nonché in ordine al tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione dell'ambiente di cui all'art. 19, d.lgs. 504/1992.



Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 24/06/2013

Le attività affidate saranno svolte da SO.GE.PU S.p.A. per conto del Comune ma in nome proprio ad eccezione dell'attività di riscossione che, nella persistenza di vincoli normativi, sarà svolta dalla società in nome e per conto del Comune. E' stabilito fin d'ora che qualora vengano meno gli ostacoli di legge dovrà essere disposto affinché anche l'attività di riscossione sia svolta da So.Ge.Pu. in nome proprio.

Per tutte le attività svolte da SO.GE.PU S.p.A. in nome proprio la medesima, attraverso propri incaricati, opererà quale funzionario responsabile del tributo con le funzioni ed i poteri di cui al comma 36, art.14, D.L. 201/2011.

Caratteristiche della gestione: la gestione della Tares dovrà conformarsi all'art.14 del D.L.201/2011 e s.m.i., al Decreto legislativo n. 152/2006, (Nuovo Testo unico ambientale), al D.P.R. 158/99, nonché al Regolamento del tributo, al Piano finanziario e alle delibere tariffarie deliberati dal Comune, nonché ad ogni altra norma di legge che dovesse sopravvenire al riguardo;

Ufficio per i rapporti con i cittadini: la Società dovrà istituire ed organizzare in tutti gli aspetti un ufficio per i rapporti con i cittadini presso il quale si possano effettuare tutte le comunicazioni e le variazioni riguardanti la soggettività della Tares, con ubicazione ed apertura periodica concordate direttamente con il Comune di Città di Castello;

Durata dell'affidamento: l'affidamento avrà durata fino al 31.12.2018 a decorrere dal 30.06.2013.

Remunerazione dell'attività: il Piano Finanziario predisposto per la determinazione delle tariffe Tares ed approvato con deliberazione n. 49 assunta in data odierna, tiene conto degli oneri che sosterrà SO.GE.PU S.p.A. nello svolgimento dell'attività di gestione della medesima, così come previsto dall'art.8 del D.P.R.158/1999.

Tale costo di gestione, al lordo di ogni onere, è determinato per l'anno 2013 in €. 265.027,36;

Vigilanza e controllo: la società affidataria sarà tenuta a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, statistici e tecnici che il Comune riterrà opportuno eseguire o far eseguire ed a fornire al Comune medesimo tutte le notizie ed i dati che le saranno richiesti nei termini stabiliti dallo stesso richiedente, con particolare riguardo alle banche dati aggiornate che dovranno essere gestite nel rispetto di tutte le disposizioni in materia di tutela dei dati personali e fornite con la necessaria tempestività a richiesta dell'ente in ogni momento per tutta la durata della convezione e comunque alla sua cessazione;

- 3) **Di affidare**, altresì, a SO.GE.PU S.p.A. fino al 31/12/2018, l'attività di Recupero evasione, accertamento e riscossione volontaria e coattiva della TARSU per le annualità ancora non prescritte;



Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 24/06/2013

- 4) **Di individuare** nel contempo i seguenti contenuti fondamentali che dovranno essere assunti a riferimento nella definizione dei termini convenzionali che saranno definiti e meglio dettagliati con successivo atto di Giunta Comunale;

Oggetto del contratto: oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di accertamento e riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu) per le annualità ancora non prescritte attraverso un efficace programma di recupero dell'evasione.

In relazione a detto tributo l'attività, fermo restando il dettaglio delle singole operazioni che verranno declinate nel testo della convenzione, anche tenuto conto della proposta gestionale fornita da So.Ge.Pu. ed in premessa richiamata, si articolerà in:

- a) accertamento di tutte le aree di evasione e/o elusione con conseguente liquidazione delle somme dovute ed emissione dei relativi avvisi, per la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani relativamente alle annualità 2007, 2008 e 2009, 2010, 2011, 2012;
- b) riscossione coattiva, delle somme accertate, comprensive delle sanzioni e degli interessi previsti dalla legge e dai regolamenti comunali;
- c) gestione del contenzioso in ogni ordine e grado;

Tutte le attività affidate saranno svolte da So.ge.pu. S.p.A. per conto del Comune ma in nome proprio. Pertanto, nello svolgimento delle medesime la società, attraverso propri incaricati, opererà quale funzionario responsabile del tributo con le funzioni ed i poteri di cui art.74, comma 1, del D.Lgs. n° 507/1993;

Caratteristiche della gestione: la gestione del servizio dovrà conformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamentari relative alla disciplina della Tarsu e della riscossione del tributo medesimo. In particolare - accanto alla procedura esattoriale a mezzo ruolo in uso per le poste già messe in riscossione direttamente dal Comune - si procederà attraverso le diverse modalità consentite alle società in-house per la riscossione tributaria. L'ammontare delle somme riscosse da So.Ge.Pu., costituite da tributi, sanzioni ed interessi dovranno essere incassate tramite un apposito conto corrente postale dedicato intestato alla Società medesima e con obbligo di riversamento non oltre la prima decade del mese successivo a quello di incasso.

Limitatamente all'anno 2013 So.ge.pu. S.p.A. assumerà l'obbligo di anticipare al Comune, solo su sua richiesta, un importo pari al 50% delle somme complessivamente preventivate nella proposta operativa al netto dell'aggio.

Ufficio per i rapporti con i cittadini: così come per la Tares, la Società dovrà istituire ed organizzare in tutti gli aspetti un ufficio per i rapporti con i cittadini presso il quale effettuare tutte le attività di front-office necessarie per il corretto svolgimento del servizio con ubicazione ed apertura periodica concordate direttamente con il Comune di Città di Castello.



Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 24/06/2013

Durata dell'affidamento: l'affidamento avrà durata fino al 31.12.2018 a decorrere dal 30.06.2013. Resta inteso che rimarrà onere della società la prosecuzione dell'attività connessa alla riscossione degli avvisi di accertamento emessi entro tale data. L'effettiva emissione degli avvisi inizierà a decorrere dal primo ottobre rimanendo l'emissione degli stessi in capo al comune fino a tale data.

Remunerazione dell'attività: Il corrispettivo per l'attività descritta nel presente articolo è costituito dall'aggio pari al 25% offerto da applicarsi sulle somme effettivamente riscosse, comprensive di sanzioni, interessi ed ogni altro onere di legge posto a carico dei destinatari dei provvedimenti. La suddetta percentuale verrà riconosciuta all'affidatario anche per le somme riscosse dal Comune successivamente alla data di cessazione del rapporto, qualora derivanti da atti emessi dall'affidatario durante la gestione del contratto. Al compenso così calcolato si applicherà l'IVA di legge, se dovuta.

Vigilanza e controllo: la società affidataria sarà tenuta a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, statistici e tecnici che il Comune riterrà opportuno eseguire o far eseguire ed a fornire al Comune medesimo tutte le notizie ed i dati che le saranno richiesti nei termini stabiliti dallo stesso richiedente, con particolare riguardo alle banche dati aggiornate che dovranno essere gestite nel rispetto di tutte le disposizioni in materia di tutela dei dati personali e fornite con la necessaria tempestività a richiesta dell'ente in ogni momento per tutta la durata della convezione e comunque alla sua cessazione.

- 5) **Di dare mandato** al dirigente competente per porre in essere quanto necessario alla completa definizione degli atti per il perfezionamento degli affidamenti sopra disposti;

Ed inoltre:

Il Consiglio Comunale

Con il seguente esito di votazione, espressa palesemente per alzata di mano:

Presenti 24 – votanti 18 – favorevoli 17 (Bacchetta, Nardoni, Zucchini, Tavernelli, Tofanelli, Celestini, Domenichini, Gatticchi, Massetti, Severini, Mearelli, Morani, Bartolini, Pulcinelli, Alunno, Cuccaroni, Spapperi) – Contrari 1 (Colombo) – Astenuti 6 – (Sassolini, Maraghelli, Busatti, Pazzaglia, Mancini, Braganti);

Delibera

- di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4°, del D.Leg.vo 18.08.2000 – n. 267.